



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle  
persone dei seguenti Magistrati:

- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 1) Dott. Carlo IMPERIALI    | Presidente      |
| 2) Dott.ssa Valeria ROSETTI | Giudice         |
| 3) Dott.ssa Ornella MINUCCI | Giudice rel/est |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] del Ruolo Generale Affari non contenziosi  
dell'anno 2021, riservata all'udienza camerale del [REDACTED].2022, avente ad oggetto: ricorso ex artt.  
9 e 12 bis legge 898/70, vertente

**TRA**

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), rappresentata e difesa giusta procura in atti  
dall'avv. Maria D'Ambrosio di Napoli n.79 presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla  
via Villa Bisignano VI Trav.43

**RICORRENTE**

**CONTRO**

[REDACTED], cod. fis. [REDACTED], rappresentata e difesa giusta procura  
in atti dall'Avv. Maria [REDACTED], presso la quale elettivamente domicilia in [REDACTED] (Na) alla  
Via [REDACTED]

**RESISTENTE**

**NONCHE'**

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, , in persona del Presidente (codice fiscale n. 80078750587), rappresentato e difeso [REDACTED] giusta procura generale alle liti a rogito del dott. [REDACTED], Notaio in Roma, Repertorio n. [REDACTED] Rogito [REDACTED] del 21/07/2021 registrata all'Agenzia delle Entrate -Ufficio Territoriale di Roma 1, in data 23/07/2021 al n. [REDACTED] serie IT, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, presso l'Ufficio Legale INPS alla Via A. De Gasperi, n.55

RESISTENTE

E

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.

RESISTENTE CONTUMACE

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Preliminarmente va evidenziato che il presente provvedimento, quantunque emesso a seguito di procedimento camerale, è reso in forma di sentenza, giusto il disposto degli artt. 9, 5° comma, e 12 bis L. n. 898/1970.

Con ricorso depositato in data 12/1/2021 parte ricorrente in epigrafe indicata deduceva che in data 31/08/1978 aveva contratto matrimonio in Napoli con [REDACTED] nato a Napoli il 16/05/1968, che dal matrimonio erano nati due figli e precisamente nel 1979 Carmela e nel 1980 Salvatore; che con sentenza n. [REDACTED] 09 del Tribunale di Napoli, irrevocabile, era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che stabiliva per quel che riguarda il presente giudizio l'obbligo a carico del [REDACTED] di corrisponderle entro il giorno cinque di ogni mese un importo di € [REDACTED],00 quale assegno divorzile, oltre rivalutazione annuale. Successivamente in data 24/1/2011 il [REDACTED] si univa in matrimonio con [REDACTED] e da questa seconda unione nasceva una figlia, in data 18/1/2002, di nome Emanuela. In data [REDACTED] 2020 [REDACTED] decedeva in Napoli dopo aver prestato la propria attività lavorativa a far data dagli anni ottanta come personale ATA e dal [REDACTED] 2000 alle dirette dipendenze del Ministero dell'Istruzione sino alla data del decesso. **Ella agiva quindi in giudizio in quanto essendo di stato civile libera e disoccupata voleva vedere riconosciuto il proprio diritto a percepire la pensione di reversibilità ai sensi dell'art 9 comma 3 legge div. nonché della quota del TFS ai sensi dell'art.12 bis legge cit. trovandosi in possesso di tutti i requisiti richiesti per legge.**

Ritualmente notificato il ricorso si costituiva in giudizio la [REDACTED] la quale evidenziava che la ricorrente avrebbe dovuto provare l'interesse ad agire, quindi la titolarità del diritto vantato per cui la titolarità titolare di un assegno divorzile, che il rapporto di lavoro da cui trae

origine il trattamento pensionistico del [redacted] era anteriore alla sentenza di divorzio e soprattutto che la ricorrente non sia passata a nuove nozze. Inoltre, deduceva che ai fini della ripartizione tanto del trattamento di reversibilità quanto della quota di tfr, sarebbe stato necessario considerare non solo il criterio della durata del rapporto matrimoniale, ma anche ulteriori circostanze prima fra tutte quella della convivenza. Evidenziava invero che il [redacted] dopo essersi separato giudizialmente con la [redacted] nel 1999 aveva iniziato con lei una lunga convivenza prematrimoniale fin dal 2000 trasferendosi a vivere in Napoli alla via [redacted], anche se ella cambiò residenza l'anno successivo, come da certificato che veniva depositato, per poi sposarsi nel 2011. Ella non aveva mai lavorato per dedicarsi alla cura della famiglia allietata dalla nascita della figlia [redacted] e il decesso del marito aveva privato lei e la figlia di ogni sostegno economico essendo peraltro ella tenuta a corrispondere un canone di locazione di euro [redacted],00 mensili oltre a tutte le altre spese per sé e la figlia. Inoltre il marito aveva delle pendenze con l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni che sarebbero gravate sulla medesima in qualità di erede.

Si costituiva altresì l'INPS che eccepiva il difetto di competenza funzionale dell'adito Tribunale per essere competente il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro e l'inammissibilità della domanda per mancata presentazione della istanza da parte della ricorrente in sede amministrativa. Nel merito richiamava la giurisprudenza in ordine al riconoscimento della pensione di reversibilità e della percentuale del TFS. Il MIUR rimaneva contumace.

Con provvedimento dell'8.1.2021 il Tribunale, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta essendo stata disposta la trattazione nelle forme di cui all'art 221 legge 77/2020 per il protrarsi dell'emergenza sanitaria, evidenziava che attesa la applicazione del rito camerale non erano concedibili i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c. invocati dalle parti applicabili in caso di rito ordinario; che alla luce della documentazione offerta dalla resistente [redacted] in ordine alla pregressa convivenza con il deceduto la prova per testi articolata risultava superflua, mentre l'ulteriore prova orale era da rigettare attesa la formulazione dei capitoli in modo assolutamente generico e valutativo. Inoltre, posto che era stato dedotto che [redacted] era deceduto quando ancora era in servizio ma non era dato sapere se lo stesso avesse o meno maturato i requisiti pensionistici e, in caso affermativo, a quanto sarebbe ammontata la pensione e, di conseguenza, l'entità della eventuale pensione di reversibilità ai superstiti o della pensione indiretta ai superstiti, così come non era dato sapere rilevato inoltre che non è dato sapere gli anni di servizio svolti dal [redacted] e l'entità del

firmato Da: AURILEMMA LUCIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 521378950c5912e8b411364b30fa7096  
Serial#: 5a3c32a8699e820e  
Serial#: 412bb809279eca070550b0cb772c177  
Serial#: 412bb809279eca070550b0cb772c177

trattamento di fine servizio maturato al momento del decesso, né se lo stesso avesse goduto nel tempo di anticipi era disposto ai sensi dell'art 213 c.p.c. che l'INPS indicasse se il [redacted] avesse o meno maturato i requisiti pensionistici e, in caso affermativo, a quanto sarebbe ammontata la pensione e, di conseguenza, l'entità della eventuale pensione di reversibilità ai superstiti o della pensione indiretta ai superstiti, nonché gli anni di servizio svolti dal [redacted] e l'entità del trattamento di fine servizio maturato al momento del decesso, provvedendo a segnalare se lo stesso avesse goduto nel tempo di anticipi. In data 4.1.2022 l'INPS provvedeva a depositare le informazioni richieste. Indi le parti, nulla obiettando sull'ordinanza emessa, depositavano le note di trattazione scritta e il Tribunale riservava la decisione.

In punto di diritto, va osservato, che ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, l. 898/1970, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità ( cfr. Cass. Sez. I n. 13041 del 9.12.1992; Cass. Sez. I n. 23880 del 19.09.2008) sia il coniuge superstite che quello divorziato sono titolari di un proprio diritto all'unico trattamento di reversibilità, diritto autonomo e concorrente che si qualifica come diritto ad una quota della pensione di reversibilità.

Per tale motivo, la controversia tra l'"ex" coniuge e il coniuge superstite per l'accertamento della ripartizione del trattamento di reversibilità deve necessariamente svolgersi in contraddittorio con l'ente erogatore atteso che, essendo il coniuge divorziato, al pari di quello superstite, titolare di un autonomo diritto di natura previdenziale, l'accertamento concerne i presupposti affinché l'ente assuma un'obbligazione autonoma, anche se nell'ambito di una erogazione già dovuta, nei confronti di un ulteriore soggetto (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 15111 del 18/07/2005). Correttamente è quindi stato evocato in giudizio l'INPS e in atti risulta allegata la domanda amministrativa presentata dalla ricorrente all'INPS per il riconoscimento della pensione invocata. Va inoltre osservato che la competenza a decidere nell'ipotesi di controversia tra l'ex coniuge e il coniuge superstite appartiene alla competenza del Tribunale ordinario e non del Giudice del lavoro che è viceversa chiamato a decidere delle controversie pensionistiche che non riguardino il contrasto tra ex coniuge e coniuge superstite.

Quanto ai presupposti normativi per l'ottenimento della quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto essi si identificano, in base all'art. 13 L. 74/1987, nella libertà di stato del coniuge divorziato beneficiario richiedente, il quale non deve, infatti, aver contratto nuove nozze; nella titolarità in capo a costui di assegno divorzile ex art. 5 l. 898/1970 (da intendersi, a norma dell'art. 5 L. 263/2005, come intervenuto riconoscimento dell'assegno da parte del Tribunale); infine, nell'antioriorità del rapporto da cui trae origine il trattamento

pensionistico rispetto alla sentenza di divorzio. Di tali presupposti la ricorrente ha fornito prova con la documentazione allegata al ricorso e integrata dalle informazioni dell'INPS.

La questione più complessa attiene, invero, all'individuazione dei criteri di ripartizione del trattamento pensionistico tra le aventi diritto, in ipotesi di concorso tra la ex-coniuge e la vedova, posto che, in merito, il legislatore ha fatto riferimento, unicamente, alla durata del vincolo matrimoniale.

Secondo l'indirizzo interpretativo estensivo, fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, la durata del vincolo ricomprende per l'ex coniuge il periodo tra la celebrazione del matrimonio e lo scioglimento dello stesso (incluso, pertanto, il periodo di separazione personale ( cfr. Cass. 15164/2003) e, per la vedova, deve intendersi anticipato all'eventuale convivenza *more uxorio* precedente alla celebrazione delle nuove nozze (cfr. Cass. 15148/2003), con la precisazione che tale convivenza deve essere caratterizzata dalla coabitazione, da una relazione di comunione materiale e morale e da una certa stabilità e continuità temporale ( cfr. Cass. Sez. I n. 26358 del 7.12. 2011).

In conformità alla pronuncia n. 419/99 della Corte Costituzionale, nonché all'orientamento consolidato tra i Supremi Giudici (cfr. tra le molte altre: Cass. 30.3.2004 n. 6272), l'art. 9, comma 3, L. 898/70 va interpretato nel senso che l'elemento temporale della durata dei matrimoni, pur costituendo momento imprescindibile dell'apprezzamento del giudice, deve essere affiancato da ulteriori elementi correttivi della proporzione matematica, in ottica di maggiore equità economica e sociale.

Esso, pertanto, è criterio preminente ma non esclusivo per il calcolo delle quote della pensione di reversibilità spettanti agli eventi diritto e deve essere ponderato anche attraverso ulteriori elementi, quali le condizioni economiche delle parti e l'ammontare dell'assegno goduto dal divorziato prima del decesso dell'ex coniuge.

In sostanza la ripartizione deve essere effettuata considerando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità corrisposto, allo scopo di porre il superstite al riparo dell'eventualità di uno stato di bisogno che potrebbe derivargli dalla scomparsa del coniuge (cfr. *ex multis* Cass. 23379/04; 6272/04; 1057/02).

Sempre, secondo i giudici di legittimità, “ *In tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità ex art. 9 della legge n. 898 del 1970 a favore dell'ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, consegue al principio*

*solidaristico - secondo cui il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi - che la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, alle condizioni economiche dei due e alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali " ( cfr. tra le molte altre Cass. Sez. I n. 10638 del 9.05.2007; Cass. Sez. I n. 10391 del 21.06.2012; Cass. Sez. I n. 16093 del 21.09.2012).*

Quanto, invece, alla decorrenza del diritto della ricorrente alla percezione della pensione nella quota stabilita in suo favore, l'obbligo dell'INPS di erogare il trattamento pensionistico deve essere fatto decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del coniuge deceduto (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6272 del 30/03/2004 secondo cui il *"trattamento di reversibilità, nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'assicurato o del pensionato, stante la natura pensionistica della quota di reversibilità e la necessità, quindi, di far riferimento a siffatta regola di decorrenza stabilita dalle singole leggi pensionistiche, senza che vi osti la natura costitutiva della decisione del giudice, sussistendo già al momento del decesso le condizioni che giustificano l'attribuzione della quota"*).

Quanto al soggetto obbligato alla corresponsione della pensione, anche con riferimento agli arretrati, è l'Ente erogatore e non il coniuge superstite che abbia già riscosso la pensione di reversibilità per intero. Sul punto i giudici di legittimità ( cfr. Cass. Sez. I n. 2092 del 31.01.2007; Cass. Sez. L n. 22259 del 27.09.2013) hanno affermato, infatti, che: *"Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno*

*del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso".*

Si tratta, pertanto, di una sentenza costitutiva con efficacia *ex tunc*, perché fa sorgere un diritto di natura previdenziale, al quale deve intendersi applicabile la relativa normativa previdenziale che espressamente prevede che il diritto alla pensione di reversibilità in favore dei superstiti abbia decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso dell'assicurato o del pensionato ( cfr. Cass. 2092/2007; Cass. n. 23862/2008).

Infine, i familiari superstiti, in caso di morte dell'assicurato o pensionato iscritto presso una delle gestioni dell'INPS, hanno diritto alla pensione nel caso in cui ricorrano determinate condizioni. La prima condizione si verifica nel caso in cui il dante causa sia titolare di pensione diretta ovvero avendone diritto, ne abbia in corso la liquidazione. I superstiti in questo caso avranno diritto alla pensione di reversibilità. L'altra situazione si verifica quando il lavoratore deceduto abbia maturato 15 anni di assicurazione e di contribuzione (oppure 780 contributi settimanali) ovvero cinque anni di assicurazione e contribuzione (oppure 260 contributi settimanali), di cui almeno tre anni (oppure 156 contributi settimanali) nel quinquennio precedente la data del decesso. I superstiti avranno quindi diritto alla pensione indiretta.

Nel caso di specie da quanto emerso a seguito dell'istruttoria documentale svolta, [redacted] nato, 16/05/19[redacted] ex collaboratore scolastico con servizio presso il Comune di Napoli dal 01.03.19[redacted] al 31.12.19[redacted] e di seguito transitato dal 01/01/2000 al 28/12/2020 (data del decesso) presso Ministero Pubblica Istruzione, ha lavorato complessivamente 30 anni 9 mesi e 28 giorni, maturando una pensione diretta lorda di € [redacted]. Essendo morto in servizio viene liquidata la pensione indiretta con decorrenza 01.01.2021 per € [redacted] lorde annue pari al 60% alla vedova [redacted] che al mese risultano pari a € [redacted] nette. Alla figlia compartecipe [redacted] Emanuela € [redacted] lorde annue pari al 20% che al mese netto € 206,22.

Ciò posto, la ricorrente e la resistente hanno entrambe dedotto di non lavorare; la prima è nata il 31.5.19[redacted], la seconda il 21.12.19[redacted] mentre la prima vive con il figlio economicamente indipendente, la seconda con la figlia [redacted] che non lavora, ma gode comunque della percentuale di pensione di cui sopra. Le due vivono in fitto mentre non è dato sapere il tiolo abitativo della ricorrente. Alla luce poi della documentazione richiamata

nell'ordinanza dell'8.10.2021 emerge che ben prima delle nozze la [redacted] e il [redacted] abbiano iniziato a convivere e che pertanto, nella fattispecie concreta, occorre considerare la pregressa convivenza tra la [redacted] e il marito nonché la durata effettiva della convivenza e del rapporto affettivo fra la ricorrente e il [redacted] che come emerge dalla lettura della sentenza di divorzio si separavano nell'ottobre 1999 con comparizione dinnanzi al Presidente del Tribunale in data [redacted] 1999.

Orbene, dalle informazioni fornite dall'INPS emerge l'importo lordo della pensione indiretta e la concorrenza della figlia [redacted] ai fini del calcolo della percentuale della pensione che va agli aventi diritto per legge, dovendosi peraltro ricordare che, in caso di possidenza di ulteriori redditi, verrà applicata dall'INPS una decurtazione ai fini della liquidazione del netto da corrispondere che non compete a questo Tribunale.

Alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene che, tenuto conto di quanto percepito dalla ricorrente dall'ex coniuge finché è stato in vita (assegno divorzile di euro [redacted] annualmente rivalutato) e di tutte le altre circostanze sopra indicate in relazione anche all'altro coniuge, avuto riguardo alle menzionate finalità solidaristiche dell'istituto in oggetto, di potere ripartire l'importo residuo della pensione di reversibilità del deceduto, sulla base degli indicati correttivi, in via d'equità, nella misura del 50% in favore di [redacted] e del 50 % in favore di [redacted].

Può, pertanto, disporsi la relativa attribuzione con effetto dal mese di gennaio 2021, mese successivo al decesso di [redacted].

Venendo alla percentuale del TFS in caso di decesso dell'iscritto in attività di servizio, i superstiti dei dipendenti pubblici ricevono il TFS, ovvero la Buonuscita (articolo 5, decreto del Presidente della Repubblica 1973, n. 1032) e l'Indennità Premio Servizio (articolo 3, legge 8 marzo 1968, n. 152) maturata fino a quel momento. In caso di decesso dell'iscritto in attività di servizio (articolo 2122 del Codice civile) il TFR maturato fino a quel momento spetta ai familiari superstiti.

L'art. 12-bis della L. 898/70 stabilisce che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno di mantenimento divorzile, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto (TFR) percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza di divorzio. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile

agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

La percentuale del quaranta per cento va calcolata sull'indennità riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Secondo la giurisprudenza assolutamente costante si considerano anche gli anni della separazione e ciò perché ai fini della determinazione della quota dell'indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell'art. 12-bis cit. all'ex coniuge, il legislatore si è ancorato ad un dato giuridicamente certo ed irreversibile quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad un elemento incerto e precario come la cessazione della convivenza che non risulta preso in considerazione nemmeno come criterio correttivo. Invero, l'art. 12 bis della legge n. 898 del 1970, è stato introdotto dal legislatore della riforma del 1987 per fornire un ulteriore riconoscimento al contributo personale ed economico apportato dall'ex coniuge alla formazione del patrimonio comune e di quello di ciascuno, nell'intento di attribuire maggiore protezione a chi risulti economicamente pregiudicato dagli effetti della cessazione del matrimonio (v. Corte Cost. n. 23 del 1991). In sostanza, tanto l'attribuzione al divorziato di una quota dell'indennità di fine rapporto, stimata in generale quale forma di retribuzione differita, quanto il meccanismo automatico di determinazione della relativa percentuale rappresentano strumenti per attuare una partecipazione, seppure posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi finché il matrimonio è durato, ovvero per realizzare una ripartizione di un'entità economica maturata nel corso del rapporto di lavoro e del matrimonio, così soddisfacendo esigenze vuoi di natura assistenziale, evidenziate dal richiamo alla spettanza dell'assegno di divorzio, vuoi di natura compensativa, rapportate cioè al contributo personale ed economico dato dall'ex coniuge alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune.

La ratio quindi dell'art 12 bis è agevolmente desumibile sia dalla natura di retribuzione, destinata al sostegno del nucleo durante la convivenza dei coniugi e percepita in forma differita, riconosciuta all'indennità di fine rapporto, sia dalla conseguente necessità di farne partecipe il coniuge che di siffatta retribuzione ha già fruito sotto forma di assegno di divorzio. Del resto, tutte le disposizioni di carattere patrimoniale, non esclusa quella di cui all'art. 12 bis, contenute nella legge 898/1970, sono dirette a regolare i rapporti tra gli ex coniugi per il periodo successivo allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, prendendo in considerazione la situazione esistente al momento della pronuncia di divorzio, giacché è in relazione a tale momento che vengono determinate le condizioni economiche dei coniugi e viene stabilito se chi vanta diritti all'assegno abbia o meno redditi adeguati e non possa procurarseli per ragioni oggettive. Per il periodo di separazione operano invece le disposizioni contenute nell'art. 156

c.c., mentre in costanza di matrimonio i rapporti sono regolati dalle disposizioni sul regime del rapporto di coniugio (Cass. 7.6.1999 n. 5553). Ne consegue che gli incrementi patrimoniali realizzati precedentemente alla pronuncia di divorzio in tanto rilevano, in quanto sussistano al momento della pronuncia; se, infatti, l'indennità di cui si tratta è maturata in costanza di matrimonio, la stessa è stata già utilizzata per i bisogni della famiglia e, nella parte in cui residua al momento della separazione, concorre a determinare le condizioni economiche del coniuge obbligato ed incide sulla quantificazione dell'assegno di cui all'art. 156 c.c.; mentre, se matura in costanza di giudizio di separazione, colui il quale la riceve può egualmente liberamente disporre, salva la necessità della valutazione al fine della determinazione delle sue condizioni economiche. Ove, invece, maturi dopo la pronuncia di separazione e di determinazione dell'assegno, essa può solo incidere sulla situazione economica del coniuge obbligato e legittimare una modifica delle condizioni della separazione ai sensi dell'art. 710 c.p.c. (Cass. 5553/1999).

Tali conclusioni hanno superato il vaglio di legittimità costituzionale, avendo il giudice delle leggi (ord. 19.11.2002 n. 463) ritenuto inammissibile la questione sollevata - in relazione agli artt. 3, 29 2° comma, 31 e 38 1° comma Cost. - in un giudizio in cui il coniuge separato aveva chiesto la attribuzione di una quota di t.f.r. già percepito dall'altro coniuge, osservando che la separazione personale costituisce una fase del rapporto coniugale, che può protrarsi nel tempo, senza mai approdare allo scioglimento del matrimonio (o alla cessazione dei suoi effetti civili) ed è reversibile, e che lo scioglimento del matrimonio ha, pertanto, caratteristiche ed esigenze di regolamentazione diverse da quelle che informano la disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi durante la fase della separazione personale. Trattasi di principi che in alcun modo risultano scalfiti dalle successive riforme citate dal resistente e che inducono il Collegio ad aderire al costante indirizzo giurisprudenziale che ritiene computabili anche gli anni della separazione personale ai fini del calcolo di cui all'art 12 bis legge 898/1970 (Cass. ez. 1, ; Sez. 1, Sentenza n. 10638 del 2007; Cass. 7 marzo 2006, n. 4867).

Ciò posto dalla documentazione in atti deve rilevarsi che il vincolo matrimoniale tra le parti è formalmente durato anni 31, mesi 3 essendo stato celebrato in data 1978 mentre la pronuncia di cessazione è stata resa con sentenza pubblicata il 2009 Il numero degli anni considerati utili a fini del calcolo del TFR è stato di 31 anni per un lordo € e netto €. Non è emerso che avesse ricevuto anticipi del Tfs.

Per calcolare la quota da versare all'ex coniuge, quindi, occorre fare le seguenti operazioni:

1. dividere il TFR totale per il numero di anni lavorativi;

2. moltiplicare il risultato ottenuto per il numero di anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, inclusi gli anni della separazione legale, fino alla sentenza del divorzio;
3. calcolare sul valore ottenuto il 40%.

L'importo ottenuto sarà la quota da versare all'ex coniuge.

Correttamente, poi la quota spettante alla ex moglie dovrà essere quantificata sulla scorta del TFR netto corrisposto e non sul lordo. In caso contrario, infatti, il soggetto destinatario sarebbe tenuto a corrispondere alla ex moglie una quota in relazione ad un importo dallo stesso non percepito, siccome gravato dal carico fiscale.

Secondo l'univoco orientamento della giurisprudenza, l'indennità dovuta deve computarsi calcolando il 40 per cento dell'indennità totale percepita alla fine del rapporto di lavoro, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il rapporto matrimoniale. Nel caso di specie il numero di anni del matrimonio è pari a 19 tenuto conto dell'inizio del rapporto di lavoro in data 1990. Quindi, alla luce di quanto in precedenza indicato la percentuale spettante alla ricorrente è pari ad euro 9.605,00. La ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero alla corresponsione della quota: trattasi di una domanda che non può essere accolta in quanto non è il soggetto tenuto all'erogazione del TFS. Pertanto, nel presente giudizio può trovare solo accoglimento la richiesta di accertamento nei termini di cui in precedenza.

Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della natura costitutiva della presente sentenza con particolare riferimento all'assegno di reversibilità, tenuto conto della necessaria partecipazione dell'INPS, sussistono eccezionali motivi per dichiarare le spese di lite interamente compensate tra le parti e quelle nei confronti del MIUR irripetibili.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:

- Accoglie per quanto di ragione la domanda della ricorrente e, per l'effetto, dichiarato il diritto di **[redacted]**, nata a Napoli il **[redacted]**, a percepire una quota della pensione di reversibilità/indiretta di **[redacted]** nato a Napoli il **[redacted]** e deceduto in Napoli il **[redacted]** 2020, attribuisce l'importo residuo al netto della quota riservata alla figlia **[redacted]** quale coniuge già divorziato, con decorrenza dal mese di gennaio 2021, la quota del 50% della pensione di reversibilità/indiretta erogata a seguito del decesso di **[redacted]** ed a **[redacted]**, quale coniuge superstite, la

quota del 50% di detta pensione, oltre ai successivi futuri incrementi nella medesima proporzione;

- accoglie, per quanto di ragione, la domanda della ricorrente ex art 12 bis legge div. e, per l'effetto, accerta il diritto della stessa a ricevere l'importo complessivo di Euro 9.605,00 sulla somma netta parti ad euro [redacted] liquidata quale TFS dovuto per l'attività lavorativa svolta da [redacted];
- rigetta ogni ulteriore domanda;
  - Compensa le spese di lite tra le parti, dichiarandole irripetibili nei confronti del MIUR contumace.

Così deciso in Napoli in camera di consiglio del [redacted] 2022

**IL GIUDICE ESTENSORE**

**Dott.ssa Ornella Minucci**

**IL PRESIDENTE**

**Dott. Carlo Imperiali**